

Prot. 406446 del 17 dicembre 2021

Spett.le Impresa concorrente

Firenze, 17 dicembre 2021

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), svolta con modalità telematica, per l'affidamento dell'Accordo Quadro denominato: **"AQ0575/2021 - Lavori di risanamento e restauro conservativo del complesso Albergo Popolare"** codici opera 210178-210280 C.U.P. H19J21003650006, CIG 90173210B2.

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, mediante estrazione dall'Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze ed in esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, n. DD/2021/08141 del 14/12/2021, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dell'accordo quadro in oggetto.

L'affidamento avverrà sulla base del criterio del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nel prosieguo, il Codice) e dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, come successivamente convertito.

Articolo 1. MODALITA' TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d'invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R *"Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)"* e dalle **"Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START"** approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> nella sezione Progetto.

L'appalto si svolge in **modalità telematica**: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice **esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** - accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it>.

Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite *userid* e *password*. Il certificato digitale e/o la *userid* e *password* utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi

la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la *password*.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com (a partire dal 18.12.2021: start.oe@accenture.com)

Lo svolgimento in modalità telematica dell'appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.

Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto **dovranno** essere in possesso di un **certificato qualificato di firma elettronica** che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.

Articolo 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del seguente Accordo Quadro:

Descrizione dell'appalto	"AQ0575/2021 - Lavori di risanamento e restauro conservativo del complesso Albergo Popolare" codici opera 210178-210280
CIG	90173210B2
CUP	H19J21003650006
CUI	L01307110484202100186
Responsabile Unico del Procedimento	Ing. Elena Facchini

Il progetto definitivo relativo agli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, validato con verbale sottoscritto in data 11/10/2021, è stato approvato con la delibera di Giunta Municipale n. DG/2021/00558 del 30/11/2021.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 190.000,00** (IVA esclusa), di cui **€ 20.000,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'appalto in oggetto si riferisce ad un **Accordo quadro**, i cui lavori verranno specificati in **contratti applicativi**, che avranno forma di specifici "contratti attuativi", come indicato negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto - parte I. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dell'appalto, che - come previsto nell'art. 2 del CSA - è meramente presuntivo. Anche l'importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di appalti analoghi, è, quindi, da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto il reale ammontare di tali costi sarà definito in occasione della redazione di ogni singolo contratto applicativo.

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, **soggetto a ribasso**, **ammonta a € 170.000,00** di cui, indicativamente, il 27,84% per costi della manodopera, ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice (al lordo delle spese generali e dell'utile d'impresa).

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:

Lav orazioni	Cate gorie DPR 207/ 2010	Classific a	Qualific azione obbligat oria (SI/NO)	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita
"Edifici civili e industriali"	OG1	I [^]	SI	€ 142.500,00	75,00 %	Prevalente	50% dell'importo del singolo contratto attuativo
"Restauro e manutenzio ne dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali"	OG2	I [^] ovvero requisiti D.M. art. 12 del DM 154/2017	SI	€ 47.500,00	25,00 %	Scorporabile	100% dell'importo del singolo contratto attuativo

Possono essere previste opere rientranti nella categoria OG11 Impianti tecnologici per importi inferiori al 10% del totale.

Con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo è ammesso il **subappalto** nella misura massima del **50%**¹ dell'importo dei lavori di cui alla categoria prevalente e del **100%** dei lavori di cui alla categoria scorporabile.

Il luogo di esecuzione degli interventi è Firenze, via della Chiesa, Complesso Albergo Popolare.

L'Accordo Quadro avrà **durata massima di 365 (trecentosessantacinque) giorni**, decorrenti dalla data di stipula del contratto² di Accordo Quadro e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dello stesso. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di lavori richiesti con contratti attuativi emessi dalla Stazione Appaltante, esso si intenderà prorogato del tempo previsto dai contratti attuativi per l'ultimazione dei lavori nel rispetto, in ogni caso, del limite massimo previsto dall'art. 54 co. 1 D.Lgs 50/16. La durata del periodo concesso per l'esecuzione dei lavori sarà definita nel singolo contratto applicativo e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

Articolo 3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023, annualità 2021, ed è finanziato, così come previsto dal bilancio di previsione 2021-2023, in parte con mutuo e in parte con contributi regionali, come da Codici Opera n. 210280 e 210178

¹ Come specificato nella determinazione dirigenziale n. DD/2021/08141 del 14/12/2021.

² A rettifica dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, parte I.

(trattasi di numeri di riferimento attribuiti all'appalto dall'Amministrazione aggiudicatrice).

I contratti attuativi dell'Accordo Quadro verranno stipulati con corrispettivo **a misura**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell'art. 59, comma 5 *bis*, del D. Lgs. 50/2016.

Trattandosi di Accordo Quadro, all'aggiudicatario verrà corrisposta **l'anticipazione del prezzo** di cui all'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità indicate di cui all'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto, **ai sensi del quale il relativo importo verrà calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi.**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi avverrà, come previsto dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto parte I, in conformità all'art. 113 *bis* del D.Lgs. 50/2016, che prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento - e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione;
- i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Articolo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA.

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di invito.

Articolo 5. COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione invia le **comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016** all'indirizzo di **posta elettronica certificata** indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta³ (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di "dettaglio della gara".

³ Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

L'operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Articolo 6. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "**Richiesta chiarimenti**", nella pagina di dettaglio della presente gara, **entro e non oltre il giorno 22/12/2021**.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite **entro il 23/12/2021** e pubblicate sul Sito nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Articolo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all'articolo 9.

Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

N.B.: In conformità all'orientamento dell'ANAC (cfr. delibere nn. 1239 del 16/12/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019) e del Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16.01.2019), i consorzi di cui all'art. 45, lett. b) e c) del Codice, nell'ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati

che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla lex specialis per l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 146, comma 2 del Codice.

Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del R.D. 267/1942, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019).

Articolo 8. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il "PASSOE", cioè il documento attestante che l'Operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP (come aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. (IL PASSOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).

Articolo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 *ter* del D.Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - **Linee guida n. 6**, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "*Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice*"), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Ai sensi degli artt. 84, comma 1 e 146 del Codice, degli articoli 60 e 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, del D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014), nonché del D. M. 22 agosto 2017, n. 154, per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, siano in possesso:

- dell'**attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, nella **categoria OG1, classifica I[^] o superiore**;
- dell'**attestazione di qualificazione SOA**, in corso di validità, **nella categoria OG2, classifica I[^] o superiore, ovvero dei requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all'art. 12 del DM 154/2017 (in misura non inferiore all'importo previsto per tali lavorazioni)**;

Precisazioni con riferimento alla categoria scorporabile OG2:

1) La categoria OG2 è a qualificazione obbligatoria e, ai sensi dell'art.12, comma 2, lettera b), del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 (convertito dalla legge n. 80/2014), l'affidatario non può eseguirla, se privo della relativa qualificazione.

Pertanto, qualora l'operatore economico invitato **NON possieda in proprio la qualificazione per detta categoria**, dovrà qualificarsi nella stessa in una delle seguenti modalità:

a) costituendo un R.T.I. con Impresa qualificata;

b) obbligandosi al subappalto (c.d. obbligatorio o qualificante) ad Impresa in possesso della relativa qualificazione. Il concorrente che ricorra al **subappalto qualificante dovrà rendere specifica dichiarazione nel "Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente"⁴ (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale **si obbliga a subappaltare la lavorazione della categoria scorporabile OG2 per la quale non è qualificato.****

2) Qualora il concorrente si qualifichi nella categoria OG2, con i requisiti di cui all'art. 12 del DM 154/2017, in sede di gara il possesso dei predetti requisiti dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione da parte del concorrente, da rendersi preferibilmente mediante il modulo messo a disposizione della Stazione appaltante denominato "**Modello 3 - Elenco requisiti 12 del DM 154/2017**". L'utilizzo di tale modulo non è obbligatorio, potendo il concorrente utilizzarne altro, purché con lo stesso vengano rese le medesime dichiarazioni.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l'efficacia dell'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella "Documentazione amministrativa" della **richiesta alla SOA di rinnovo**

⁴ Il concorrente, al punto 8) del suddetto modello, dovrà indicare la categoria della lavorazione oggetto del subappalto qualificante (OG2).

dell'attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA.

Articolo 10. AVVALIMENTO

A norma dell'art. 146, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per la categoria OGo2, in quanto lavori relativi a beni culturali, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 D. Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, per quanto riguarda le opere di cui **alla categoria OGo1**, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l'esclusione:

- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un'impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dell'ausiliaria, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non può essere oggetto di soccorso e quindi non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. a), del D.L. n. 77/2021, (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108) e dell'art. 105 del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, con riferimento a **ciascun singolo contratto attuativo**-trattandosi di Accordo Quadro - **per un importo non superiore al 50% della categoria prevalente e pari al 100% della categoria scorporabile**⁵.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, comma

⁵ Cfr. nota 1.

4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto.

La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del Codice.

Nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 190, si applicano le disposizioni dell'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il mancato rispetto del suddetto protocollo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell'art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.

Articolo 12. GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta, la garanzia provvisoria di cui all'art 93 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

Articolo 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine delle ore 23:59 del giorno 27/12/2021**, la seguente documentazione:

- A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8** firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
- B) L'OFFERTA ECONOMICA**, di cui al successivo paragrafo 17 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che:

- per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, **non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare");
- essendo i **documenti firmati digitalmente**, **non deve essere allegato alcun documento di identità**.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione,

non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto **1.** della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento "*domanda di partecipazione*" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto** nell'anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che⁶:
- in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
- in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci

⁶ Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24.

pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;

- in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*;

- per ogni membro dell'operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- **copia** (in formato elettronico) **dell'atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui l'operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, esso deve:

- compilare i *form* on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)⁷

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, e attraverso il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”, messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

Il concorrente dovrà compilare il **DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 “*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)*”.

Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato “*Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente*”, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere **firmati digitalmente** (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.

Il DGUE e il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che

⁷ Il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all'art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1. **Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**”. Si precisa che l'utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE**: deve essere presentato un DGUE e un modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II[^], III[^], IV[^] (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV[^]) e VI.

Mediante il modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE⁸. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”. Le **consorziate indicate come esecutrici** dovranno compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**”, il proprio DGUE limitatamente alle Parti II[^] Sezioni A e B, III[^] e VI[^]. L'inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati⁹.

SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a

⁸ N.B.: la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione**.

⁹ N.B. Qualora un **consorzio** di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45 del Codice (**consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile**) partecipi alla procedura come **membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario**, l'inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

quattro (si specifica che¹⁰: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).

Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica *“per quanto a propria conoscenza”*.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o *“Self-Cleaning”*, ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Le dichiarazioni di cui all'art. 80 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 80, comma 3 del Codice.

A.3) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l'elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell'elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere

¹⁰ Cfr. precedente nota n. 6.

inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.

Trattandosi di strumento necessario per l'espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 14, con assegnazione di un termine, **a pena di esclusione**, per la produzione o l'integrazione del PASSOE.

A.4) *(Per i raggruppamenti temporanei già costituiti)* **MANDATO COLLETTIVO** irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

A.5) *(Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti¹¹ o GEIE già costituiti):*

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

A.6) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 89, COMMA 1, DEL CODICE

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto contiene, a **pena di nullità**:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.**

¹¹ **N.B.:** quanto indicato nel punto A.6 è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e **non** nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alla lettera b) e c) del citato art. 45, comma 2.

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE**;
- rendere, utilizzando un apposito modulo, denominato “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**”, disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/Impresa ausiliaria**”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.7) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC di cui al successivo punto 15;

A.8) (eventuale) *(solo nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA nella categoria scorporabile)* **modulo denominato “MODELLO 3 - ELENCO REQUISITI ART. 12 DM 154/2017”**, secondo quanto chiarito sopra all'articolo 9, lett. B).

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Articolo 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del “**DGUE**”, **dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE** e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

In generale si evidenzia che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché l'irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - **non superiore a 5 giorni**- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di **esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC¹²

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 20,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, reperibile sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara¹³.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice. All'esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 16. VINCOLATIVITA' DELL'OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano

¹² Come da comunicato ANAC del 23/12/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell'Autorità sopra citata.

¹³ Il pagamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all'indirizzo: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>, con le modalità ivi indicate. Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.

ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Articolo 17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero tre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 170.000,00**, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica".

L'offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il prezzo complessivo offerto** per l'appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto** da applicare sull'importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) i costi aziendali dell'offerente** stimati concernenti **l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i costi della manodopera dell'offerente**, in cifre, relativi al personale stimato nell'esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell'offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di **esclusione**, all'interno della propria offerta economica, nell'appositi "*form online*". L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all'impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell'offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai **costi della manodopera** indicati dall'offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art.

97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Articolo 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA

L'appalto sarà aggiudicato con il **criterio del minor prezzo**, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del Codice.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari a 5**, così come stabilito dalla disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020, la stazione appaltante farà ricorso all'**esclusione automatica** dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, mediante il calcolo previsto dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice.

Il calcolo verrà svolto **automaticamente dal sistema START** secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma telematica, nell'area *Istruzioni*, sezione "Manuali utilizzo funzionalità START", voce "Decimali nel calcolo della soglia di anomalia".

Articolo 19. SEDUTE DI GARA

La prima seduta di **gara avrà luogo il giorno 28/12/2021, alle ore 11:00**, salvo impedimenti derivanti dal sistema, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START e si svolgerà mediante teleconferenza (a mezzo Microsoft Teams).

Ciascun offerente sarà invitato a partecipare, previo invito alla e.mail di profilazione risultante dalla Piattaforma di Start.

Qualora il concorrente destinatario dell'invito ritenesse di indicare, in via sostitutiva o aggiuntiva, altro soggetto, dovrà comunicare il nominativo da invitare e la sua e.mail nell'Area "Comunicazioni" di START, **entro e non oltre le ore 9:00 del giorno 28.12.2021**; in tale ultimo caso l'invito sarà inoltrato alla e.mail indicata in tale comunicazione.

Nel corso della seduta, come esplicitato nel successivo articolo 20, sarà fra l'altro verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed il provvedimento che all'esito di tale verifica dispone le ammissioni/esclusioni, ai sensi del comma 2 bis, dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà comunicato via pec a tutti i partecipanti e pubblicato sul profilo del committente.

Articolo 20. SVOLGIMENTO DELLA GARA

A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all'espletamento della gara), procederà:

- a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato;
- d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
- e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell'art. 80 del Codice, all'ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
- g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
- l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
- m) ad effettuare, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 del Codice, come indicato nel precedente paragrafo 18.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all'art. 59 comma 4, lett. b, Codice, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 2 bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l'esito della gara sarà disponibile, successivamente all'aggiudicazione, all'indirizzo

<http://affidamenti.comune.fi.it/>

B) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro regolarità formale.

Procederà in tale sede a disporre l'**esclusione** del concorrente qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per cui si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà infine ad individuare il miglior offerente, come segue:

- **qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque**, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 18, si procederà all'esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;

- **qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque**, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al RUP.

In ogni caso il soggetto deputato all'espletamento della gara approverà, dopo aver individuato il concorrente che ha presentato la migliore offerta, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema START di formulare la classifica della gara.

L'individuazione del miglior offerente che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo concorrente e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara chiuderà la seduta e trasmetterà al RUP gli atti e documenti della gara ai fini degli adempimenti sopra indicati.

Articolo 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

L'Amministrazione si riserva ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Articolo 22. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass.

Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflage), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l'elenco dei dipendenti e consulenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.

La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Articolo 23. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all'art. 3 del D.L. 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).

Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consultazione della c.d. White List, ai sensi dell'art. 52 bis L. 190/2012, dell'art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell'art.3 DL 76/2020.

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Articolo 24. STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula deve aver luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario, purché comunque giustificato dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Articolo 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

Articolo 26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

Articolo 27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.

L'accesso potrà essere effettuato, previa richiesta scritta, al seguente indirizzo pec: ammopereelavoripubblici@pec.comune.fi.it.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Rita Mantovani